

DELIBERA N. 15/24/CIR

APPROVAZIONE DELLE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA RELATIVE AI SERVIZI TRASMISSIVI A CAPACITÀ DEDICATA (CIRCUITI TERMINATING, FLUSSI DI INTERCONNESSIONE, KIT DI CONSEGNA E RACCORDI INTERNI DI CENTRALE) PER GLI ANNI 2022 E 2023

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 30 aprile 2024;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito l’Autorità;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il *Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)* (di seguito CCEE);

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito il Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA la raccomandazione n. 2014/710/UE della Commissione europea, del 9 ottobre 2014, “*relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante “*Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell’Autorità*”;

VISTA la delibera n. 348/19/CONS, del 18 luglio 2019, recante “*Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50 ter del Codice*”;

VISTA la delibera n. 333/20/CONS, del 22 luglio 2020, recante “*Identificazione ed analisi del mercato dell’accesso all’ingrosso di alta qualità in postazione fissa (Mercato n. 4 della Raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE)*”;

VISTA la delibera n. 637/20/CONS, del 26 novembre 2020, recante “*Avvio del procedimento istruttorio di analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 50-ter del Codice e della consultazione pubblica concernente il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM*”;

VISTA la raccomandazione n. 2020/2245/UE della Commissione europea, del 18 dicembre 2020, “*relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 253/21/CONS, del 27 luglio 2021, recante “*Esiti della consultazione pubblica avviata con delibera n. 637/20/CONS concernente il progetto di separazione legale volontaria della rete fissa di accesso di TIM*”;

VISTA l’offerta di riferimento relativa ai circuiti trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione, *kit* di consegna e raccordi interni di centrale), per l’anno 2022, che Telecom Italia S.p.A. (di seguito anche “TIM”) ha pubblicato in data 28 ottobre 2021, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della delibera n. 333/20/CONS;

VISTA la delibera n. 5/22/CIR, del 23 giugno 2022, recante “*Approvazione, per l’anno 2021, dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti terminating, flussi di interconnessione, kit di consegna e raccordi interni di centrale)*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 45/22/CONS;

VISTA la delibera n. 337/22/CONS, del 21 settembre 2022, recante “*Avvio del procedimento e della consultazione pubblica concernente le condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS*”;

VISTA la nota del 18 ottobre 2022 (prot. AGCOM n. 297937) con la quale l’Autorità, facendo seguito all’istanza di TIM del 13 ottobre 2022 (prot. AGCOM n. 293934), ha comunicato alla stessa di poter attendere, in un’ottica di efficienza dell’azione amministrativa, gli esiti del procedimento istruttorio di cui alla delibera n. 337/22/CONS e, conseguentemente, procedere, nei tempi ivi previsti, alla pubblicazione delle offerte di riferimento per l’anno 2023 per i servizi di accesso alla rete fissa di cui agli *ex* mercati n. 3a (e WLR), n. 3b e n. 4;

VISTA la delibera n. 132/23/CONS, del 31 maggio 2023, recante “*Condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 337/22/CONS;

VISTA la delibera n. 152/23/CONS, del 21 giugno 2023, recante “Avvio della consultazione pubblica concernente l’analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del codice e proroga dei termini del procedimento”;

VISTA l’offerta di riferimento relativa ai circuiti trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione, *kit* di consegna e raccordi interni di centrale), per l’anno 2022, che Telecom Italia ha ripubblicato, in data 15 giugno 2023, ai sensi della delibera n. 132/23/CONS;

VISTA l’offerta di riferimento relativa ai circuiti trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione, *kit* di consegna e raccordi interni di centrale), per l’anno 2023, che Telecom Italia ha pubblicato, in data 4 luglio 2023, ai sensi della delibera n. 132/23/CONS;

VISTI i contributi delle società Fastweb S.p.A., Irideos S.p.A., Retelit S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

VISTE le richieste di audizione pervenute da parte della società Fastweb S.p.A.;

SENTITA in data 7 marzo 2024 la società Fastweb S.p.A.;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

I. QUADRO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO.....	4
I.1 LA REGOLAMENTAZIONE DEI PREZZI DEI SERVIZI DI CAPACITÀ DEDICATA ALL’INGROSSO.....	4
I.2 LE PREVISIONI DELLA DELIBERA N. 132/23/CONS IN MERITO AI PREZZI DEI SERVIZI DI CAPACITÀ DEDICATA PER GLI ANNI 2022 E 2023.....	6
I.3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO E DECORRENZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER GLI ANNI 2022 E 2023.....	7
II. L’OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI TRASMISSIVI A CAPACITÀ DEDICATA PER GLI ANNI 2022 E 2023	7
II.1 CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CIRCUITI TERMINATING E FLUSSI DI INTERCONNESSIONE SU INFRASTRUTTURA PDH/SDH	7
II.2 CONDIZIONI ECONOMICHE DEI CIRCUITI TERMINATING ETHERNET SU FIBRA OTTICA.....	8
II.3 CONDIZIONI ECONOMICHE RELATIVE AGLI INTERVENTI A VUOTO.....	8
II.4 LE OSSERVAZIONI DEGLI OPERATORI	8
II.5 LE OSSERVAZIONI DI TIM	11
II.6 LE VALUTAZIONI DELL’AUTORITÀ.....	14

I. QUADRO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

I.1 La regolamentazione dei prezzi dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso

1. Si fa riferimento al quadro regolamentare di cui alla delibera n. 333/20/CONS che conclude il procedimento di identificazione ed analisi del mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa di per gli anni 2018-2021.
2. Si richiama, in particolare, che la delibera n. 333/20/CONS ha identificato la società TIM quale operatore con significativo potere di mercato (SMP) nel mercato dell'accesso all'ingrosso di alta qualità in postazione fissa (*ex* mercato n. 4a di cui all'articolo 2 della delibera n. 333/20/CONS) relativo al Resto d'Italia, ossia in tutti i Comuni italiani ad esclusione del Comune di Milano (quest'ultimo identificato come mercato concorrenziale).
3. Ai sensi della delibera n. 333/20/CONS l'Autorità ha, quindi, imposto in capo a TIM, nel suddetto *ex* mercato n. 4a relativo al Resto d'Italia, gli obblighi regolamentari di cui agli articoli 46, 47, 48, 49 e 50 del Codice previgente (corrispondenti agli articoli 80, 81, 82, 83, 84 e 85 del Codice), ossia rispettivamente gli obblighi di: trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso ed uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, controllo dei prezzi e contabilità dei costi.
4. Con specifico riferimento all'obbligo di controllo dei prezzi nel Resto d'Italia, la delibera n. 333/20/CONS ha introdotto, per la prima volta, una differenziazione geografica di tale obbligo nei Comuni contendibili¹ in virtù del maggior livello di concorrenza ivi riscontrato.
5. In particolare, con la delibera n. 333/20/CONS (articolo 10) l'Autorità ha fissato, per gli anni 2019-2021: *i*) i canoni dei segmenti terminali di linee affittate e dei flussi di interconnessione in tecnologia SDH/PDH ed in tecnologia *Ethernet over SDH* sulla base di un meccanismo di programmazione dei prezzi (*network cap*), che consiste nella fissazione di un vincolo complessivo alla modifica del valore economico dei relativi panieri, così come definiti nelle condizioni attuative; *ii*) i canoni e contributi dei servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate in tecnologia *Ethernet* su fibra ottica, nonché i relativi servizi accessori, sulla base del criterio dell'orientamento al costo e sono valutati nei procedimenti di approvazione dell'Offerta di Riferimento annuale; *iii*) i contributi *una tantum* relativi ai servizi trasmissivi a capacità dedicata differenti da quelli *Ethernet* su fibra di cui al punto precedente applicando annualmente un tasso di efficientamento del 2% a partire dai corrispondenti valori approvati per l'anno 2017 e confermati nel 2018. Nei soli Comuni contendibili l'Autorità ha rimosso – con l'articolo 11 della delibera n. 333/20/CONS – l'obbligo di fissare i prezzi dei servizi *terminating* orientati ai costi;

¹ Si tratta dei 24 Comuni elencati nella tabella 18 della delibera n. 333/20/CONS in cui la copertura complessiva delle reti FTTH alternative a TIM è almeno pari al 60% delle sedi cliente.

tali prezzi sono fissati ai sensi dell'articolo 11, comma 4, della delibera n. 333/20/CONS nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza.

6. Si richiama, altresì, che con la delibera n. 637/20/CONS l'Autorità ha avviato il procedimento istruttorio di analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'art. 89 del Codice (corrispondente all'art. 50-ter del Codice previgente) nell'ambito del quale l'Autorità, sulla base dell'evoluzione tecnologica e delle mutate condizioni concorrenziali e dei nuovi assetti di mercato, procederà all'aggiornamento, rispetto al quadro regolamentare di cui alla delibera n. 333/20/CONS, della definizione, sia dal punto di vista merceologico che geografico, del mercato dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso, nonché degli obblighi regolamentari per gli anni 2024-2028 da imporre all'operatore SMP per porre rimedio ai problemi competitivi riscontrati in tale mercato. Con la recente delibera n. 152/23/CONS è stata inoltre avviata la relativa consultazione pubblica nazionale².
7. Nelle more della conclusione del procedimento istruttorio relativo alla nuova analisi dei mercati di cui alla delibera n. 637/20/CONS, l'Autorità, con delibera n. 132/23/CONS, al fine di garantire certezza regolamentare rispetto alle condizioni economiche di mercato, in ossequio ai principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia di cui all'articolo 6, comma 4, del Codice, ha definito *inter alia* i prezzi dei servizi di capacità dedicata per gli anni 2022 e 2023 sulla base del paradigma regolamentare vigente di cui alla delibera n. 333/20/CONS.
8. Nella sezione che segue si riportano, in particolare, le previsioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 132/23/CONS in merito ai prezzi dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso per gli anni 2022 e 2023.

² Si richiama, in particolare, che lo schema di provvedimento in consultazione con la delibera n. 152/23/CONS include l'analisi dei mercati dei servizi di accesso locale all'ingrosso e dei servizi di capacità dedicata all'ingrosso (ai sensi della raccomandazione n. 2020/2245/UE) nonché dei servizi di accesso centrale all'ingrosso (ai sensi della raccomandazione n. 2014/710/UE) e tiene conto della separazione legale della rete di accesso di TIM introdotta attraverso la creazione della società FiberCop. L'evoluzione delle rilevate dinamiche competitive ha condotto, secondo le preliminari valutazioni dell'Autorità, ad una differente dimensione geografica di tali mercati rispetto a quella delle precedenti analisi di cui alle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS. Inoltre, l'analisi ha rilevato la presenza di aree del Paese pienamente concorrenziali, ove sono rimossi gli obblighi regolamentari attualmente in capo a TIM, rispetto alle aree del Resto d'Italia in cui invece viene confermata la posizione di significativo potere di mercato di TIM (unitamente alla controllata FiberCop) e, conseguentemente, l'imposizione degli obblighi regolamentari previsti dal Codice (obblighi di accesso, trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, controllo dei prezzi e contabilità dei costi). È stata altresì individuata una lista di Comuni contendibili (differente per i suddetti due mercati) – ossia di Comuni in cui è stata riscontrata una pressione concorrenziale significativa, ma non ancora consolidata – in cui viene proposto l'alleggerimento del solo obbligo di controllo dei prezzi in capo a TIM/FiberCop per i servizi VULA, semi-VULA, full-GPON, semi-GPON e per i servizi a capacità dedicata.

I.2 Le previsioni della delibera n. 132/23/CONS in merito ai prezzi dei servizi di capacità dedicata per gli anni 2022 e 2023

9. L'articolo 1 della delibera n. 132/23/CONS ha previsto, in merito al valore del **WACC per l'anno 2023 e del Risk Premium per gli anni 2022 e 2023**, quanto segue:
1. *Per l'anno 2022, il valore del risk premium per gli investimenti in reti FTTH è pari a 2,56%³.*
 2. *Per l'anno 2023, il valore del WACC è pari a 7,4% ed il valore del risk premium per gli investimenti in reti FTTH è pari a 1,92%.*
10. L'articolo 4 della delibera n. 132/23/CONS ha previsto, in merito ai **prezzi per gli anni 2022 e 2023 dei servizi terminating**, quanto segue:
1. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della delibera n. 333/20/CONS per i servizi terminating offerti nei Comuni contendibili, i prezzi per gli anni 2022 e 2023 dei segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente nonché dei flussi di interconnessione, differenti da quelli Ethernet su fibra ottica di cui al comma successivo, offerti da TIM – operatore avente significativo potere di mercato ai sensi della delibera n. 333/20/CONS – sono fissati pari ai valori (canoni mensili e contributi una tantum) approvati dall'Autorità per l'anno 2021, ai sensi degli articoli 10 e 18 della delibera n. 333/20/CONS.*
 2. *Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11 della delibera n. 333/20/CONS per i servizi terminating offerti nei Comuni contendibili, i prezzi (canoni e contributi) dei servizi all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate in tecnologia Ethernet su fibra ottica, nonché dei relativi servizi accessori, offerti da TIM, per l'anno 2022 sono fissati in riduzione di una percentuale pari al - 3,36% rispetto ai corrispondenti valori approvati per il 2021, per l'anno 2023 sono fissati in riduzione di una percentuale pari al -2,93% rispetto ai corrispondenti valori approvati per il 2022.*
 3. *TIM pubblica sul proprio portale web dei servizi wholesale le Offerte di Riferimento dei servizi segmenti terminali di linee affittate per il rilegamento di sedi d'utente nonché dei flussi di interconnessione relative all'anno 2022 e all'anno 2023, adeguate a quanto previsto nel presente articolo, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.*

³ Il valore del WACC rimane quello fissato dalla delibera n. 348/19/CONS pari a 8,64%.

I.3 Ambito di applicazione del presente procedimento e decorrenza delle condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023

11. Con delibera n. 1/24/CIR del 24 gennaio 2024 è stato avviato il procedimento istruttorio di consultazione pubblica sullo schema di provvedimento di approvazione, per gli anni 2022 e 2023, delle offerte di riferimento di Telecom Italia (nel seguito anche “TIM”) relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata (circuiti *terminating*, flussi di interconnessione, *kit* di consegna e raccordi interni di centrale). La valutazione delle offerte di riferimento per gli anni 2022 e 2023, di cui al presente procedimento, svolta in esito alla consultazione pubblica di cui alla suddetta delibera, riguarda gli aspetti di carattere tecnico e procedurale, oltre che le condizioni economiche, di tutti i servizi trasmissivi a capacità dedicata.
12. Le condizioni economiche dei servizi di capacità dedicata di cui all’*ex* mercato n. 4a, relative agli anni 2022 e 2023, valide nel Resto d’Italia⁴ (fatta eccezione per i *Comuni contendibili*), come approvate dal presente provvedimento, decorrono, salvo dove diversamente specificato, rispettivamente, dal 1° gennaio 2022 e dal 1° gennaio 2023, secondo quanto previsto all’art. 7, comma 3, della delibera n. 333/20/CONS⁵.

II. L’OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI TRASMISSIVI A CAPACITÀ DEDICATA PER GLI ANNI 2022 E 2023

13. In data 15 giugno 2023 TIM ha ripubblicato, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della delibera n. 132/23/CONS, l’offerta di riferimento per i servizi trasmissivi a capacità dedicata per l’anno 2022 (una prima versione di tale offerta era stata pubblicata, ai sensi della delibera n. 333/20/CONS, in data 28 ottobre 2021). In data 4 luglio 2023 TIM ha, altresì, pubblicato, ai sensi del medesimo articolo 4, comma 3, della delibera n. 132/23/CONS, l’offerta di riferimento per i servizi trasmissivi a capacità dedicata per l’anno 2023.

II.1 Condizioni economiche dei circuiti *terminating* e flussi di interconnessione su infrastruttura PDH/SDH

14. Si rilevava che nelle offerte di riferimento 2022 e 2023, TIM ha riportato dei canoni dei servizi *terminating* e flussi di interconnessione su infrastruttura PDH/SDH invariati rispetto a quelli approvati dall’Autorità nel 2021 con delibera n. 5/22/CIR.

⁴ Nel Comune di Milano, ai sensi della delibera n. 333/20/CONS, TIM non è soggetta ad obblighi *ex ante* sussistendo condizioni di concorrenza effettiva.

⁵ “TIM pubblica su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, l’Offerta di Riferimento relativa all’anno successivo per i servizi di cui al comma 1 del presente articolo, che l’Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L’Offerta approvata ha validità a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento e gli effetti dell’approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell’Offerta. A tal fine, nelle more dell’approvazione dell’Offerta di Riferimento, TIM pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall’Autorità”.

Tali valori economici risultano pertanto essere **in linea con quanto stabilito con delibera n. 132/23/CONS (all'art. 4, comma 1)**.

II.2 Condizioni economiche dei circuiti terminating Ethernet su fibra ottica

15. Si rilevava che nelle offerte di riferimento 2022 e 2023, TIM ha riportato dei canoni e contributi dei servizi *terminating Ethernet* su fibra ottica in riduzione di una percentuale pari al - 3,36% (anno 2022) rispetto ai corrispondenti valori approvati per il 2021 e in riduzione di una percentuale pari al -2,93% (anno 2023) rispetto ai corrispondenti valori proposti per il 2022. Tali valori economici risultano pertanto essere **in linea con quanto stabilito con delibera n. 132/23/CONS (all'art. 4, comma 2)**.

II.3 Condizioni economiche relative agli interventi a vuoto

16. Relativamente alle condizioni economiche 2022 e 2023 proposte da TIM per gli interventi a vuoto, si rilevavano prezzi invariati rispetto a quelli approvati dall'Autorità nel 2021 con delibera n. 5/22/CIR. Tali valori economici risultano pertanto essere **in linea con quanto stabilito con delibera n. 132/23/CONS (all'art. 4, comma 1)**.

II.4 Le osservazioni degli operatori

O1. Alcuni operatori, evidenziano che nell'OR *terminating Ethernet* 2023 (e 2022) è previsto un paragrafo "Realizzazioni Fuori Standard" (pagina 105, OR 2023) in cui è prevista la seguente disciplina:

"Telecom Italia concorda modalità realizzative c.d. "Fuori Standard" e relativi prezzi, commisurati agli oneri aggiuntivi da sostenere, nei seguenti casi:

- *richiesta di apparati speciali necessari per sopperire a particolari caratteristiche ambientali o strutturali del sito dell'Operatore o del suo cliente;*
- *necessità di attraversamento di suolo privato;*
- *realizzazioni che prevedono sviluppi di rete (scavi per posa cavi/fibra, palificazioni, ecc.) ad hoc per l'Operatore particolarmente onerosi come, ad esempio, nel caso di siti non raggiunti dalla rete di accesso in fibra ottica primaria di Telecom Italia o di siti in cui l'infrastruttura esistente sia insufficiente per soddisfare le richieste dell'Operatore;*
- *necessità di acquisto di infrastrutture e/o fibre ottiche da terzi. Gli oneri richiesti dovranno altresì essere proporzionati allo scopo e pari agli effettivi costi sostenuti da Telecom Italia."*

Le procedure operative per la gestione delle opere "fuori standard" sono descritte nel documento "Manuale delle Procedure di Telecom Italia 2023 - Servizi

trasmissivi a capacità dedicata”. Nel Manuale delle Procedure di Telecom Italia 2023 (e 2022) è previsto quanto segue (pagina 57-58):

“Le realizzazioni “Fuori Standard” possono essere riferite a:

- circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica relativi a sedi dei clienti finali appartenenti a centrali in “vendibilità diretta” con configurazioni non subordinate a preventivo studio di fattibilità che, **in fase di provisioning**, evidenzino la necessità di effettuare investimenti in rete;
- circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica con configurazioni subordinate a preventivo studio di fattibilità;
- circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica relativi a sedi dei clienti finali appartenenti a centrali non in “vendibilità diretta”.

L’individuazione di realizzazioni “Fuori Standard” avviene nel momento del sopralluogo e della stesura del progetto di massima, nei seguenti casi:

- a seguito di uno Studio di Fattibilità;
- a seguito di emissione di ordinativo da parte di Operatore.

Le voci d’investimento da tenere in considerazione sono le seguenti voci:

- a) opere civili (ad es. scavo, ripristino, posa cavo);
- b) eventuali apparati speciali in sede cliente finale (sono esclusi gli apparati di terminazione standard);
- c) eventuali permessi per attraversamento di suolo privato;
- d) eventuali costi per l’acquisto di infrastrutture e/o fibre ottiche da terzi.

Questo sottoinsieme di costi/investimenti costituisce il “preventivo di costo aggiuntivo” da confrontare con il valore di riferimento definito nella Tabella 8, al fine di individuare se una realizzazione è “Fuori Standard”.

Velocità	Franchigia commerciale (Euro)
Per tutte le velocità	5.000,00

Tabella 7: Circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica – Valori massimi di riferimento

Pertanto, si ha una realizzazione “Fuori Standard” quando: Preventivo di costo aggiuntivo \geq Importo della franchigia commerciale di cui alla Tabella 8 soprastante. Al verificarsi di tale condizione, Telecom Italia attribuirà all’Operatore l’eccedenza degli oneri aggiuntivi, che saranno comunque proporzionati allo scopo e pari agli effettivi costi sostenuti da Telecom Italia per la realizzazione in oggetto”.

Le Società che hanno partecipato alla consultazione ritengono che le “Realizzazioni fuori standard” possano essere ammesse nel solo caso di centrali

locali che sono preventivamente classificate come non idonee alla “vendibilità diretta” a causa della carenza di infrastrutture idonee all’NGA, per le quali è espressamente previsto uno studio di fattibilità (si veda la tabella a pagina 67 dell’OR). In questi casi l’OAO è consapevole che la sua richiesta di attivazione è soggetta ad un preventivo studio di fattibilità (SdF) e subordina la formalizzazione del contratto con il cliente alla realizzazione del suddetto “studio di fattibilità” al fine di dare evidenza di “extra costi”.

Alla luce delle parti evidenziate in grassetto di cui sopra TIM nell’OR si riserverebbe, invece, la facoltà di segnalare una “Realizzazione fuori standard” durante il *provisioning* dell’ordine (in fase di sopralluogo) per qualsiasi tipologia di richiesta, incluse quelle relative a centrali “a vendibilità diretta”.

Con questo assetto TIM, remunererebbe due volte gli “extra costi”, una volta considerando nei prezzi i “geotipi” più sfavorevoli e, una seconda volta, applicando un extra costo ogni volta che in fase di *provisioning* detti costi superano la “franchigia commerciale”.

Per le ragioni espresse, gli operatori chiedono che dalla “Realizzazione fuori standard” per le offerte “Terminating Ethernet” sia espunta completamente le fattispecie “vendita diretta” e la facoltà di sospendere l’OL in fase di *provisioning*/durante il sopralluogo.

Gli investimenti di cui al terzo bullet point, ovvero circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica relativi a sedi dei clienti finali appartenenti a centrali non in “vendibilità diretta”, si riferirebbero a sviluppi di rete, addirittura relativi alla rete primaria in Fibra Ottica di TIM, laddove la sede del cliente finale non sia raggiunta, oppure le risorse di rete siano insufficienti a soddisfare le richieste dell’operatore.

In altre parole, sulla base della attuale formulazione dell’OR, rientrano nella “Realizzazione fuori standard” anche investimenti veri e propri sulla rete di accesso primaria di TIM che sarebbero addebitati al primo OAO che richiede un singolo accesso dedicato, ma che sarebbero utilizzati da TIM anche per i propri futuri clienti *retail* e *wholesale*.

Per le ragioni espresse, gli Operatori che hanno partecipato alla consultazione chiedono che dalla “Realizzazione fuori standard” per le offerte “Terminating Ethernet” sia anche espunta completamente le fattispecie di cui al terzo bullet point, per comodità riportata nuovamente qui di seguito: “*realizzazioni che prevedono sviluppi di rete (scavi per posa cavi/fibra, palificazioni, ecc.) ad hoc per l’Operatore particolarmente onerosi come, ad esempio, nel caso di siti non raggiunti dalla rete di accesso in fibra ottica primaria di Telecom Italia o di siti in cui l’infrastruttura esistente sia insufficiente per soddisfare le richieste dell’Operatore*”.

O2. Un Operatore, osserva che nel “Manuale delle Procedure di Telecom Italia 2021 - Servizi trasmissivi a capacità dedicata”, che risulta essere l’ultima versione approvata, è riportato quanto segue:

“Di norma entro 15 giorni solari dalla richiesta dell’Operatore, Telecom Italia elabora lo Studio di Fattibilità e comunica all’Operatore l’esito delle verifiche tecniche svolte; in particolare fornisce le informazioni relative a:

- *Codice dello Studio di Fattibilità effettuato;*
- *Data di Attesa Consegna del servizio a partire dalla data di invio ordine da parte dell’Operatore con indicazione, se disponibile, dell’informazione relativa alle tempistiche necessarie all’ottenimento di eventuali permessi;*
- *Eventuali extra costi rispetto al prezzo del servizio base;*
- *Tempi di prenotazione risorse.”*

Tale paragrafo è anche riportato nella OR 2023 pubblicata da Telecom Italia al paragrafo 4.2 (“Gestione Studi di Fattibilità”) del Manuale delle procedure.

In merito alle informazioni sopra riportate l’Operatore manifesta l’esigenza di ricevere un dettaglio delle voci di costo esportate da TIM a seguito della richiesta di fattibilità da parte dell’Operatore.

Tale esigenza è da inquadrare nell’ambito di una necessità di trasparenza che TIM dovrebbe garantire al mercato.

Pertanto, la Società chiede che ogni Operatore, in presenza di uno studio di fattibilità esportato da TIM, abbia, all’interno dell’arco temporale dei 45 giorni solari (previsti per formalizzare a TIM il riscontro positivo o negativo), la facoltà di richiedere dettagli delle voci di costo esportate con la fattibilità, laddove ne veda un’esigenza e soprattutto che TIM sia obbligata a fornire riscontro.

II.5 Le osservazioni di TIM

O3. Con riferimento al punto O1 (realizzazione “fuori standard”) TIM ha rappresentato quanto segue.

Per quanto riguarda la seguente richiesta degli Operatori: *“dalla “Realizzazione fuori standard” per le offerte “Terminating Ethernet” sia espunta completamente le fattispecie “vendita diretta” e la facoltà di sospendere l’OL in fase di provisioning/durante il sopralluogo”,* si fa presente che nella delibera n.

78/18/CIR (punti D6⁶, D11⁷ e D13⁸) relativa all'approvazione dell'Offerta di Riferimento (OR) 2017, TIM ha evidenziato che per i circuiti *Terminating Ethernet* su fibra ottica attestati a centrali in "vendibilità diretta"⁹ con configurazioni non subordinate a preventivo studio di fattibilità, la procedura di realizzazione "Fuori Standard"¹⁰ prevede che l'Operatore possa scegliere se accettare gli *oneri aggiuntivi eccedenti* il valore della franchigia definito in OR¹¹ oppure rifiutarli, annullando l'ordine senza oneri a suo carico.

Del resto accogliere la sopra richiamata richiesta degli Operatori ossia che "*dalla Realizzazione fuori standard per le offerte Terminating Ethernet sia espunta completamente le fattispecie vendita diretta e la facoltà di sospendere l'OL in fase di provisioning/durante il sopralluogo*", significherebbe che, qualora in fase di realizzazione dell'ordine si riscontrasse la necessità di investimenti/costi non

⁶ Un operatore, con riferimento ai circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica con configurazione "in doppia via" e "in doppia via e doppio apparato", la cui realizzazione non prevede uno studio di fattibilità, osserva come TIM abbia indicato nell'OR 2017 come per i suddetti circuiti la stessa si riservi la possibilità, per interventi di ampliamento rete non particolarmente onerosi, di proporre all'operatore una realizzazione "Fuori Standard" subordinata al pagamento, da parte dell'operatore, di un contributo straordinario aggiuntivo rispetto al contributo di attivazione previsto. L'operatore ritiene che la previsione del suddetto contributo aggiuntivo sia contraria all'obbligo di fornitura ed orientamento al costo e chiede pertanto che tale previsione sia rimossa dall'OR.

⁷ Con riferimento al punto D6 (circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica con configurazione "in doppia via" e "in doppia via e doppio apparato") Telecom Italia rappresenta che la "Realizzazione Fuori Standard", è prevista per tutti i servizi che afferiscono al Mercato 4 (circuiti Terminating, flussi di interconnessione e kit di consegna) e si verifica solo nelle situazioni di assenza delle risorse di rete necessarie per la realizzazione del servizio. Con particolare riferimento al servizio Terminating Ethernet su fibra ottica,... [omissis],... la procedura "Fuori Standard" viene attivata durante la fase di provisioning, qualora l'esito della verifica della disponibilità delle infrastrutture di rete, sulle tratte comprese tra la sede del cliente finale ed il PdC di afferenza della centrale di attestazione della sede cliente, sia negativo. ..[omissis]... al fine di individuare se una realizzazione è "Fuori Standard", il sottoinsieme di costi/investimenti che emerge in fase di provisioning costituisce il "preventivo di costo aggiuntivo" da confrontare con il valore di riferimento definito in OR (per l'OR 2017 la "franchigia commerciale" è pari a 5.000,00 Euro). Pertanto, si ha una realizzazione "Fuori Standard" quando il "preventivo di costo aggiuntivo" è superiore alla "franchigia commerciale". Al verificarsi di tale condizione, Telecom Italia attribuirà all'Operatore l'"eccedenza degli oneri aggiuntivi" (cfr. Manuale delle Procedure OR 2017). La procedura di gestione delle "Realizzazioni Fuori Standard" consente all'Operatore di scegliere se accettare l' "eccedenza degli oneri aggiuntivi" oppure rifiutarli (annullando l'ordine senza oneri); pertanto, qualora venisse accolta la richiesta dell'operatore di stralciare tale procedura dall'offerta di riferimento, in caso di investimenti/costi non previsti (es. drop di lunghezza eccessiva, opere speciali), non potendo fornire il servizio a condizioni standard, Telecom Italia si vedrebbe costretta a chiudere negativamente l'ordine di attivazione, privando quindi l'operatore della possibilità di scegliere se farsi carico o meno del contributo straordinario aggiuntivo.

⁸ In relazione alle richieste di cui ai punti ...[omissis]... D6 (circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica con configurazione "in doppia via" e "in doppia via e doppio apparato") e [omissis]... l'Autorità ritiene esaustiva la replica di Telecom Italia (cfr. punti ...[omissis] ...D11 ...[omissis].....).

⁹ Attuali classi A, A1, B, B1, C, C1.

¹⁰ Tale procedura, come per tutti i servizi del Mercato 4, viene attivata in fase di delivery solo quando è negativo l'esito della verifica della disponibilità delle infrastrutture di rete.

¹¹ Nelle OR 2022 e 2023 la "franchigia commerciale" è pari a 5.000,00 Euro.

previsti (es. drop di lunghezza eccessiva, opere speciali), non potendo fornire il servizio a condizioni standard, TIM si vedrebbe costretta a chiudere negativamente l'ordine di attivazione, privando quindi l'operatore della possibilità di scegliere se farsi carico o meno del contributo straordinario aggiuntivo.

Per quanto riguarda la seguente affermazione degli Operatori: *“TIM, remunererebbe due volte gli “extra costi”, una volta considerando nei prezzi i “geotipi” più sfavorevoli e, una seconda volta, applicando un extra costo ogni volta che in fase di provisioning detti costi superano la “franchigia commerciale”*, TIM ha rappresentato che il tema è già stato trattato nella delibera n. 167/15/CIR (cfr., punti D14¹², D23¹³ e D32¹⁴) relativa all'approvazione dell'OR 2014. In tale sede è stato chiarito dalla Società che trattasi di “extra costi” ovvero di costi addizionali, rispetto ai costi pertinenti del geotipo di riferimento. Pertanto, TIM addebita gli extra costi solo qualora in fase di realizzazione del servizio emergano tali costi aggiuntivi rispetto a quelli standard del geotipo pertinente sui quali è stato calcolato il canone riportato in OR. Trattandosi di “extra costi”, quindi oneri aggiuntivi rispetto allo standard, non si pone pertanto il problema di doppio conteggio paventato dall'Operatore.

Per quanto riguarda la seguente richiesta degli Operatori: *“dalla “Realizzazione fuori standard” per le offerte “Terminating Ethernet” sia anche espunta completamente le fattispecie di cui al terzo bullet point, per comodità riportata nuovamente qui di seguito: “realizzazioni che prevedono sviluppi di rete (scavi per posa cavi/fibra, palificazioni, ecc.) ad hoc per l'Operatore particolarmente onerosi come, ad esempio, nel caso di siti non raggiunti dalla rete di accesso in fibra ottica primaria di Telecom Italia o di siti in cui l'infrastruttura esistente sia insufficiente per soddisfare le richieste dell'Operatore”*, TIM ha rappresentato che il servizio *Terminating Ethernet* su fibra ottica viene fornito su tutto il territorio nazionale:

- in base ad una copertura geografica che prevede la classificazione delle centrali in funzione del grado di infrastrutturazione FTTH o FTTCab;

¹² Un operatore con riferimento al drop e alla tratta di accesso chiede un intervento volto alla revisione del relativo algoritmo di calcolo dei prezzi annuali escludendo i costi delle opere civili e dei lavori di impiantistica in quanto Telecom Italia spesso trasferisce all'OLO tali costi considerando le suddette attività come “Attività Fuori Standard”. Ne conseguirebbe che l'OLO si trova a pagare dette attività per 2 volte: la prima quando corrisponde a Telecom Italia il dovuto per le “Attività Fuori Standard” e la seconda nei canoni mensili dei circuiti Terminating.

¹³ Con riferimento al punto D14 (attività fuori standard) Telecom Italia precisa che addebita extra costi solo qualora in sede di studio di fattibilità o di delivery emergano costi aggiuntivi rispetto a quelli standard sui quali è stato calcolato il canone (es. drop di lunghezza eccessiva, opere speciali). Trattandosi appunto di costi aggiuntivi allo standard, non si pone quindi il problema di doppio conteggio paventato dall'operatore.

¹⁴ L'Autorità ritiene esaustiva la replica di Telecom Italia in relazione all'osservazione di cui al punto D14 (costi delle attività fuori standard).

- utilizzando, di norma, la fibra esistente con la sola realizzazione di quota parte o tutta la tratta di rete di accesso secondaria per il servizio.

Trattandosi di copertura geografica a livello di centrale può accadere che, su una sede cliente attestata ad una centrale in vendibilità diretta, le infrastrutture NGA realizzate da TIM non siano sufficienti per la realizzazione del servizio. In questi casi, quota parte degli oneri aggiuntivi eccedenti il valore della franchigia definito in OR vengono sottoposti all'attenzione dell'Operatore, che può accettare oppure rifiutare (annullando l'ordine senza oneri).

Come anche sopra evidenziato, qualora si accettasse la richiesta dell'Operatore, TIM non potendo fornire il servizio a condizioni standard, si vedrebbe costretta a chiudere negativamente l'ordine di attivazione. Ne consegue che l'Operatore non avrebbe la possibilità di scegliere se accettare o meno il contributo straordinario aggiuntivo.

La società fa presente che la percentuale di circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica in vendibilità diretta per i quali è stata attivata la procedura di realizzazione "Fuori Standard" rispetto al totale dei circuiti Terminating Ethernet su fibra ottica in consistenza è meno dell'1%.

O4. Con riferimento al punto O2 (studio di fattibilità) TIM ha rappresentato che in caso di richiesta di chiarimenti da parte degli Operatori in merito agli "oneri aggiuntivi eccedenti" riportati nell'esito dello studio di fattibilità relativo ad un circuito *Terminating Ethernet* su fibra ottica, TIM fornisce gli elementi utili all'Operatore nella gestione della relazione con il suo cliente finale.

II.6 Le valutazioni dell'Autorità

V1. In relazione alle richieste di carattere tecnico e procedurale di cui ai punti O1 e O2 (realizzazione "fuori standard" e studio di fattibilità) l'Autorità ritiene esaustiva la replica di TIM (cfr. punti O3 e O4) e pertanto, non ritiene di modificare l'offerta di riferimento in esame.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Massimiliano Capitano, relatore ai sensi dell'art. 31 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata per gli anni 2022 e 2023)

1. Ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della delibera n. 132/23/CONS, sono approvate le condizioni delle offerte di riferimento per gli anni 2022 e 2023 relative ai servizi trasmissivi a capacità dedicata, ripubblicate da Telecom Italia S.p.A. rispettivamente in data 15 giugno 2023 e 4 luglio 2023.

La presente delibera è notificata alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 30 aprile 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Massimiliano Capitanio

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba